

Codice A1807A

D.D. 13 agosto 2019, n. 2806

**Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura M8 - Operazione 8.6.1 – “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali”. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Di approvare, in conformità alla DGR 16 Maggio 2019, n. 66-8975, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” per gli investimenti volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2019 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

Avverso la presente determinazione, per far valere una posizione di interesse legittimo è ammessa tutela dinanzi al TAR Piemonte o dinanzi al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua comunicazione o piena conoscenza, mentre per far valere una posizione di diritto soggettivo è ammessa tutela dinanzi al Tribunale civile di Torino nei termini di prescrizione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Elena FILA MAURO

Il Funzionario estensore  
Esmeralda Di Sebastiano  
Carlo Ernesto Cavellini

Allegato

## **Allegato A**

**D.G.R. n. 66-8975 del 16/05/2019 - Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento.**

**Operazione 8.6.1 – “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali”.**

### **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'**

Le condizioni di ammissibilità associate a un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del PSR.

Di seguito si riportano le condizioni di ammissibilità elencate nel Bando anno 2017:

1. L'impresa può avere una sede legale fuori dalla regione Piemonte, ma deve avere almeno una sede secondaria ed unità locali (sedi operative) stabile sul territorio regionale desunta dalla visura camerale e con il codice ATECORI 02.10 o 02.20.
2. Il richiedente deve essere regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte;
3. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicati nel bando;
4. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (art. 26 c.3 Reg. n. 1305/2013);
5. Il richiedente deve lavorare volumi di legname tondo al di sotto di 10.000 metri cubi all'anno, calcolato sulla media degli ultimi tre anni considerando legname abbattuto in proprio, acquistato (in piedi ed abbattuto) e lavorato per conto terzi;
6. Sono ammessi investimenti per l'acquisto di nuovi macchinari legati all'utilizzo di legname tondo;
7. Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali;
8. La sostenibilità economica dell'investimento deve avere il rapporto tra la spesa totale dell'investimento oggetto della domanda e la media del fatturato degli anni 2015, 2016 e 2017 uguale o inferiore a 7. (ad es. per un investimento di 350.000,00€ e fatturato medio degli ultimi tre anni pari a 50.000,00 € il rapporto è di 7). Per le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, il calcolo della sostenibilità verrà effettuato sugli anni disponibili. Qualora l'impresa fosse nel suo primo anno di vita, tale requisito non si applica. La media dei fatturati degli ultimi tre anni deve essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 e il rapporto deve essere calcolato e riportato nella relazione tecnica-economica (Modello 1 indicato nel bando)
9. Il richiedente non deve risultare impresa in difficoltà.
10. Il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.
11. Il richiedente (legale rappresentante) non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

12. Il richiedente non deve essere presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf);
13. Il richiedente deve rispettare le regole di cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014;
14. Raggiungere un punteggio non inferiore a 25 punti da calcolare in base ai criteri di selezione indicati nel bando;

Il mancato rispetto di una condizione di ammissibilità comporta l'**esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse**.

Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, e del Decreto Ministeriale n° 497 del 17.01.2019 il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

## **IMPEGNI**

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni. Pertanto, gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

## Impegni essenziali

1. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex-post da parte dei soggetti incaricati al controllo;
2. garantire la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità del bene per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo;
3. non alienare e garantire la destinazione d'uso del bene per un periodo di 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo;
4. conservare tutta la documentazione in originale relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
5. conservare e rendere disponibili tutte le fatture per l'acquisizione della condizione di ammissibilità e del punteggio relativo al CRITERIO 2 (PMI con rapporto tra il costo totale dell'investimento e il valore della produzione pari o inferiore a 5), per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. Mantenere la sede secondaria ed unità locale (sede operativa) sul territorio regionale per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, **il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse**, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

## Impegni accessori

1. realizzare e concludere gli investimenti entro 24 mesi dalla data di ammissione a finanziamento, salvo l'eventuale proroga richiesta e concessa;
2. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria;
3. presentare la domanda di saldo del contributo entro **30 giorni** dalla realizzazione dell'investimento;
4. presentare domanda di variante con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando;
5. non presentare la comunicazione di adattamenti tecnici prima della domanda di pagamento finale;
6. mantenere la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (es. PEFC, FSC o altre forme di certificazione forestale) per il periodo di impegno dell'investimento (5 anni).

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, **il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la riduzione (parziale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse** e la restituzione delle eventuali somme percepite, come indicato al successivo paragrafo "Riduzione".

## **RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI PER INADEMPIENZE**

In applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 497 del 17.01.2019 “Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento”, vengono di seguito definiti i criteri per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti ai sensi delle “Misure non connesse alla superficie o agli animali” come elencate all’articolo 46 del Reg. (UE) 809/2014.

A seconda dei casi si distinguono:

- **Sanzione**: ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l’importo accertato dopo l’esame dell’ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all’importo accertato. L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l’importo ammesso del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all’autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.
- **Esclusione (riduzione totale)**: nel caso di accertamento del mancato rispetto di una condizione di ammissibilità oppure di un impegno essenziale, il sostegno viene totalmente revocato (se da erogare) e/o recuperato (se già erogato).
- **Riduzione (parziale)**: nel caso di accertamento del mancato rispetto di un impegno accessorio il sostegno viene parzialmente ridotto con una percentuale, definita in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione di impegni.

## **SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE : REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO**

Nei casi in cui l’inadempienza commessa non pregiudichi il raggiungimento della finalità generale dell’operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo definito, l’Organismo pagatore, o suo delegato competente per l’istruttoria, può sospendere il sostegno.

L’articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell’applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all’inadempienza a condizione che, nell’arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l’inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato.

## **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell’ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di

pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Se nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del Reg. (UE) 640/2014:

- La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
- L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.
- La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1, media=3, alta=5**.

E' necessario valorizzare la seguente matrice tipo di livello di infrazione dell'impegno (a titolo puramente esemplificativo):

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			
Valore X = media aritmetica $[3+1+3]= 2,3$			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione, il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella seguente:

<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alle eventuali sanzioni descritte al paragrafo “Sanzione”, applicate ai sensi del citato articolo 63 del Regolamento ( UE) n. 809 /2014.

In particolare, per l’operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” Bando 2017, si definiscono le seguenti percentuali di riduzioni per la violazione degli impegni accessori:

**Impegno 1:** “realizzare e concludere gli investimenti entro 24 mesi dalla data di ammissione a finanziamento, salvo l’eventuale proroga richiesta e concessa”.

ENTITÀ E GRAVITÀ: data la natura dell’impegno, il peso da attribuire al parametro entità ed al parametro gravità, viene valutato basso (pari ad 1).

Tipo di controllo: documentale, visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no

**DURATA:** sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente

Livello di infrazione dell’impegno 1	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	ritardo oltre 60 giorni e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno

**Impegno 2:** “rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al successivo paragrafo 10 del Bando”.

ENTITÀ E GRAVITÀ: data la natura dell’impegno, il peso da attribuire al parametro entità ed al parametro gravità, viene valutato basso (pari ad 1).

**DURATA:** sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni rispetto al termine della sospensione con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Tipo di controllo: documentale, visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: sì, da effettuarsi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

Livello di infrazione dell'impegno 2	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	ritardo oltre 60 giorni e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

**Impegno 3:** "presentare la domanda di saldo del contributo entro i termini stabiliti

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità viene valutato basso (pari ad 1).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il parametro per l'individuazione della gravità è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

Livello di infrazione dell'impegno 3	Gravità	Durata
Basso (1)	fino a 400.000 €	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	tra 400.001 e 600.000 €	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 600.000 €	ritardo oltre 60 giorni e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

**Impegno 4:** presentare domanda di variante entro i termini stabiliti dal bando

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità viene valutato basso (pari ad 1).



GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il parametro per l'individuazione della gravità è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità viene valutato basso (pari ad 1).

Livello di infrazione dell'impegno 4	Gravità
Basso (1)	fino a 400.000 €
Medio (3)	tra 400.001 e 600.000 €
Alto (5)	oltre 600.000 €

**Impegno 5:** “non presentare la comunicazione di adattamenti tecnici prima della domanda di pagamento finale”.

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità viene valutato basso (pari ad 1).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il parametro per l'individuazione della gravità è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità viene valutato basso (pari ad 1).

Livello di infrazione dell'impegno 4	Gravità
Basso (1)	fino a 400.000 €
Medio (3)	tra 400.001 e 600.000 €
Alto (5)	oltre 600.000 €

**Impegno 6:** “mantenere la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (es. PEFC, FSC o altre forme di certificazione forestale) per il periodo di impegno dell'investimento (5 anni).”

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità viene valutato basso (pari ad 1).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il parametro per l'individuazione della gravità è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale degli investimenti sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico).

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

GRAVITA': sarà valutata in funzione del contributo concesso.

Livello di infrazione dell'impegno 6	Gravità	Durata
Basso (1)	fino a 400.000 €	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	tra 400.001 e 600.000 €	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 600.000 €	ritardo oltre 60 giorni e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

## **INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE**

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione; la ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come **inadempienze gravi** quando risultano ripetute nel tempo .

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il beneficiario è escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di **un'inadempienza non grave**, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

## **FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI**

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI**

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base dei criteri generali previsti dal D.M. 22 ottobre 2018 n. 10255 e sulla base dei provvedimenti di futura emanazione che individueranno le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme.

## **CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI**

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono applicate sanzioni amministrative:

- Se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, ne parziale ne integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
- Se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6. A tale riguardo, si deve fare riferimento alle linee guida per l'individuazione degli errori palesi edite da Arpea e scaricabili all'indirizzo web:  
<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/443-psr-2014-2020>
- Se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.
- Se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

## **APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.